

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
UFFICIO SPECIALE
per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi
interventi a valere su PROF e OIF**

Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia per:
Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

PR FESR Sicilia 2021-2027

Priorità 0005 Una Sicilia più inclusiva

Obiettivo Specifico **RSO4.2.** "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza"

Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa.

Avviso approvato con D.D.n.109 del 30/04/2024

FAQ aggiornate al 03 Settembre 2024

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-istruzione-formazione-professionale/ufficio-speciale-per-edilizia-scolastica-e-universitaria-e-per-lo-stralcio-dei-pregressi-interventi-a-valere-su>

13/05/24

D. ...In particolare chiedo di sapere come saranno attribuiti i punteggi alle varie tipologie di intervento, visto che la tabella indicata all'articolo 4.5 (Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria) è calibrata esclusivamente sulla mera sostituzione edilizia. Come si applicherebbero i criteri di questa tabella ad interventi come la nuova realizzazione di aree sportive esterne o alla nuova realizzazione di una mensa?

R. Il concetto di sostituzione edilizia tabellato per la determinazione del punteggio di cui al punto 4.5 dell'avviso è relazionato alla classificazione di sismicità e di rischio idrogeologico del plesso, comprensivo di aree esterne; pertanto, in fase di valutazione, verrà preso atto solo della localizzazione dell'immobile oggetto di opere e se tale localizzazione rientra in una delle zone classificate secondo gli indici di pericolosità si attribuiranno i relativi punteggi o, se il caso anche l'inammissibilità.

Vedasi link indicati nell'avviso

<https://www.sitr.region.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

(vedi Pericolosità e Indicatori di Rischio: Mappe Nazionali (ISPRA):

https://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/franealluvioni/ladanza_Trigila_Pericolosita_Rischio_ISPRA_2_marzo_2016.pdf

14/05/24

D: volevo sapere se per divieto di cumulo di finanziamenti si intende che per uno stesso intervento si possano sommare più finanziamenti fino alla copertura del costo complessivo dell'intervento. Nello specifico ho un progetto che supera di gran lunga l'importo da voi concedibile pertanto vorrei trovare altri finanziamenti per poter realizzare il progetto per intero, mi preoccupa solo questo vostro divieto.

R: il "divieto di cumulo" vuole assicurare l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027, il Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali (Regolamento (UE) 2021/1060) menziona il doppio finanziamento nei considerando (il n. 49 e il n. 52), ribadendone il divieto e la necessità di stabilire condizioni specifiche che lo impediscano pur "contemplando la possibilità di cumulare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione". Si riporta, per facilità di lettura i considerandi accennati:

- 49: Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
- 52: Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento.

Coerentemente alla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 Risulta ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto.

Tenuto conto di quanto sopra, i dispositivi attuativi del Piano prevedono il rispetto di misure adeguate alla sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nei sopra citati regolamenti. In particolare, l'art. 25 Regolamento (UE) 2021/1060) prevede il sostegno congiunto tra il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF.

Infine, ai sensi dell'art.63 comma 9 del REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione". In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

Alla luce della breve argomenta normativa si suggerisce di "separare" le spese per tipologia di lavori, servizi e fornitura in modo tale da poter individuare quale parte dell'opera è stata

finanziata con le specifiche fonti di finanziamento in modo tale che tutti i giustificativi di pagamento e di spesa riportino l'opera, o parte di essa, finanziata a valere del PR Sicilia 21/27, il suo CUP e l'annullo sull'azione specifica.

24/05/2024

D: La città metropolitana di Catania vuole partecipare al bando Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa. Approvato con D.D. n. 109 del 30/04/2024. In particolare la Città Metropolitana di Catania è interessata a dotare le scuole di "spazi sportivi esterni" cui poter fare attività sportive stante che la gran parte degli istituti scolastici non hanno palestre oppure risultano inagibili. La realizzazione di spazi sportivi esterni potrebbe "superare" il vincolo imposto all'art. 3.1 punto 5 (non possono essere presentate proposte progettuali riguardanti interventi da effettuare su plessi che non sono in possesso della certificazione di vulnerabilità sismica). La certificazione di vulnerabilità sismica di un edificio rappresenta condizione di sicurezza esclusivamente se il suo valore risulta superiore a 0,6, in quanto rappresenta un elemento di garanzia strutturale. La Città metropolitana possiede 16 certificazioni di vulnerabilità sismica ma tutte con valore inferiori a 0,6. Fatte queste premesse si chiede:

1) è possibile presentare progetti di "spazi sportivi esterni" nelle istituzioni scolastiche i cui edifici siano privi del certificato di vulnerabilità sismica, atteso che si tratta di interventi su aree esterne.

2) è possibile presentare progetti di riqualificazione di palestre in possesso di certificato di vulnerabilità sismica inferiore a 0,6

R: Relativamente ai due quesiti, si fa presente che è possibile presentare proposte su aree esterne in immobili privi di certificato di vulnerabilità sismica e non è possibile presentare proposte qualora le risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica, ove effettuate, siano inferiori a 0,8.

24/05/2024

D: Si chiede se la previsione degli incentivi di cui all'art.45 è destinato a tutto il personale dell'istituzione scolastica/stazione appaltante o se, ai sensi dell'art.15 comma 6, sono presenti risorse aggiuntive per incarichi interni o esterni con esperti di settore e se il regolamento interno è obbligatorio.

R: Prima di affrontare la questione del "supporto al RUP", si conferma che l'adozione di un regolamento interno che disciplini i criteri d'attuazione del codice appalti all'interno dello "spazio discrezionale" riconosciuto dal legislatore è obbligatorio, a tutela della legittimità delle scelte intraprese dalla stazione appaltante e/o RUP.

Premesso che

- l'art. 15 c.6 del d.lgs.36/23 espressamente prevede che "Le stazioni appaltanti ... possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo";
- il comma 2 dell'art.15 prevede la nomina del RUP richiamando compiti e competenze indicate nell'allegato I.2;
- l'art.3 c.2 dell'allegato I.2 quarto periodo prevede che: Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato;

Letti

- la Deliberazione n. 41/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo che ha preliminarmente distinto tra l'ipotesi di i) esternalizzazione di attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari, contemplata dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice e quella relativa ii) all'istituzione di una stabile struttura a supporto del RUP di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 3 dell'Allegato I.2 al Codice;
- la risposta MIT quesito n. 2038 del 07/06/2023, n. 1444 del 02/08/2022;
- il Parere della funzione consultiva del 28 marzo 2023, n. 11 sulla modalità di conferibilità dei compiti di supporto con le procedure previste dal presente codice secondo “appalto di Servizi”

Si vuole chiarire che, all'interno degli incentivi di cui all'art.45 partecipano tutti i soggetti che hanno un ruolo all'interno del progetto per le attività indicate nell'allegato I.10, ossia:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Per espletare queste attività se all'interno dell'Ente o Istituzione scolastica è presente (o si istituisce) un ufficio stabile che coadiuvi questi soggetti, anche con coinvolgimento di altri soggetti del comune o altri ufficio deputati al progetto, allora si può dedicare ulteriore 1% per le spese del personale.

Se di contro il supporto non appartiene a questa struttura si necessita reclutarlo secondo le norme del codice quantificando una parcella “equa” le cui risorse verranno attinte dalle “somme a disposizione-spese generali”

24/05/2024

D: A seguito di intercorsi colloqui telefonici, con la presente si intende porre il seguente quesito:

Premesso che, l'edificio scolastico del nostro comune non ha al proprio interno aree/spazi da utilizzare per attività sportive, prova ne è il fatto che ogni anno, all'inizio dell'a.s., il dirigente dell'Istituto Comprensivo inoltra ufficiale richiesta di autorizzazione per usufruire del campetto di calcio, presente sul territorio, durante le ore scolastiche per lo svolgimento delle attività di educazione fisica e progetti sportivi.

Considerato che l'Ente è pronto a sottoscrivere con l'Istituzione scolastica apposita convenzione per l'utilizzo del campetto, sia nelle ore scolastiche sia nelle ore extrascolastiche per solo progetti e manifestazioni sportive programmabili, resta il dubbio se, oltre gli orari stabiliti nella convenzione, il campetto potrà rimanere nella disponibilità del comune per la programmazione di tornei, allenamenti e ulteriori autorizzazioni alla scuola di calcetto attiva in paese per i bambini fino ai 13 anni.

Si chiede dunque di specificare se, in base alla situazione sopra rappresentata, il campo da calcio può rientrare nell'alveo della tipologia di intervento di cui all'art.4 lettera a) dell'avviso in oggetto.

Considerate le scadenze previste per la presentazione della richiesta di finanziamento si rimane in attesa di celere riscontro onde consentire agli uffici competenti la predisposizione degli atti gestionali conseguenti.

R: Occorre premettere, innanzi tutto che, in via ordinaria, le attività manutentive ordinarie e straordinarie devono sempre essere poste a carico degli EE.LL. proprietari degli immobili in quanto proprietari degli stessi e, che grazie a tali interventi, le istituzioni scolastiche (ed ovviamente gli enti locali in quanto proprietari) incrementano il proprio valore immobiliare ma, soprattutto, il valore delle attività scolastiche ed extrascolastiche che, alla luce degli obiettivi dell'avviso e degli obiettivi del P.O. Sicilia, sull'azione specifica, rappresentano il principale metro valutativo circa l'efficacia dell'investimento.

Detto ciò il procedimento prevede una "programmazione" ed una "realizzazione" dell'intervento che deve essere di primaria destinazione scolastica; l'istituzione sarà principe circa la possibilità d'uso degli immobili oggetto di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria, benchè siano assenti limiti affinchè il territorio possa godere del risultato dell'opera. Tale condizione è sottoposta previa sottoscrizione di atto convenzionale (previsto dalla norma) nella quale vengano chiariti i limiti di utilizzo infatti, l'art.38 del D.I.129/2018 dispone che "Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) , a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime". Si rappresenta che tale disposizione riguarda una "concessione" nel periodo della sospensione dell'attività didattica, mentre l'utilizzo degli spazi viene comunque deliberata dal C.d.l. ex art.45 del citato decreto.

Nulla osta affinchè l'ente locale possa offrire al territorio il risultato dell'opera occorre assumere un atto convenzionale tra le parti che disponga i termini dell'accordo prediligendo (tempi, ore, soggetti utilizzatori, ecc.) la posizione dell'Istituzione Scolastica.

D: Rimangono in capo al Comune gli adempimenti gestionali e/o contabili?

L'istituzione scolastica è sollevata da qualsivoglia tipo di gestione?

R: Gli adempimenti gestionali e/o contabili dell'intervento sono in carico a chi presenta l'istanza che eventualmente diventa destinatario del finanziamento (beneficiario); pertanto se è l'istituzione scolastica a presentare istanza, tutte le figure, ad eccezione di quelle tecniche di progettazione, sicurezza e DL, sono in carico alla medesima istituzione; nel caso, invece, l'istanza venisse presentata dal Comune, sarà lo stesso a gestire l'intervento, dal punto di vista tecnico (tranne si proceda con incarichi a personale esterno, finanziario e contabile; in questo caso l'istituzione scolastica sarà sollevata da qualsivoglia tipo di gestione. Ovviamente le tempistiche dell'intervento saranno organizzate in contraddittorio con l'istituzione al fine di poter mantenere l'attività scolastica nello stesso immobile o in un altro.

29/05/2024

D. Il progetto oggetto di richiesta di finanziamento prevede il completamento di una palestra esterna ad un istituto scolastico esistente. Tale Istituto scolastico è già stato inserito nel piano triennale 2018-2020 di edilizia scolastica aggiornato con D.D.G. n° 1397 del 14/12/2020.

Si CHIEDE, se tale condizione consente l'attribuzione del punteggio di cui al punto a6) dell'art. 4.5 del bando.

R. Tra i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi è pacifico il fatto che se l'opera è stata censita come "ammissibile" all'ultimo Piano triennale di edilizia scolastica nulla osta all'attribuzione del relativo punteggio. Sarà cura del soggetto proponente indicare gli elementi utili affinchè la commissione provveda alla valutazione dell'istanza ed al riscontro di quanto dichiarato in fase di partecipazione.

31/05/2024

D: l'intervento progettuale che si vuole realizzare riguarda l'esecuzione di alcune categorie contenute nel suddetto D.D. n.109 del 30.04.2024 per la scuola secondaria di primo grado mentre, per le forniture, si intende procedere all'acquisto di attrezzature da dotare alla cucina della mensa scolastica della scuola dell'infanzia che interviene anche alla produzione dei pasti di tutte le scuole dell'obbligo di questo Comune, compresa la scuola secondaria di primo grado oggetto dei lavori progettuali.

Detta fornitura non potrà superare la quota del 20% dell'importo dei lavori come previsto all'art. 3 punto 3.2 c/3 dell'avviso.

E' possibile attuare quanto sopra?

R: la scuola dell'infanzia non può essere beneficiaria/destinataria delle risorse a valere dell'azione 4.2.1. La dotazione delle attrezzature deve essere funzionale all'adeguamento di spazi senza che possa assurgere ad una "mera fornitura", tant'è che per gli interventi ricadenti nelle tipologie: a)- b)- c)- e) il limite del costo delle forniture non può eccedere il 20% del costo dell'intervento dei lavori per l'adeguamento (in questo caso) della mensa.
Riferimento paragrafo 3.3.3 dell'avviso.

04/06/2024

D: all'esterno dell'edificio scolastico, ma che ricade all'interno del lotto perimetrato che appartiene alla scuola, è presente un anfiteatro in c.a., costituito da gradoni che per forma e dimensioni permette di accogliere oltre 400 alunni tutti insieme. L'unico problema è che, essendo ormai un po' vetusto richiede una completa ristrutturazione ed inoltre, essendo all'aperto non garantisce la fruibilità nei mesi freddi, in occasione di piogge, o per manifestazioni che richiedano un'acustica particolare (concerti da orchestra, teatri ecc. ecc.).

Grazie all'azione 4.2.1 si vuole quindi intraprendere un progetto che prevede la copertura e manutenzione di questo spazio, mediante una struttura mista c.a. - legno lamellare e copertura con pannelli sandwich con interposta lana di roccia, al fine di far diventare l'attuale anfiteatro coperto e chiuso e quindi un ambiente polifunzionale a servizio dell'istituto con destinazione ad auditorium-teatro/aula magna ecc. ecc.

La partecipazione al bando avverrebbe mediante la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-economica. La problematica che si pone, visti i tempi ristretti del bando, è quella relativa all'ottenimento dei pareri esterni all'amministrazione comunale, con il pericolo di arrivare tardi, rispetto alle tempistiche del bando. Inoltre il Comune dispone di alcuni fondi per l'affidamento incarichi per la progettazione, quindi si chiede se qualora si rientrasse fra gli assegnatari dei fondi di cui alla presente misura, trattandosi di uno studio di fattibilità si

dovrà obbligatoriamente provvedere alla redazione di un progetto al livello esecutivo. Per non incidere sulla somma messa a disposizione dalla misura, ovvero sui 350.000,00 € si chiede se vi è la possibilità che il Comune intervenga con un cofinanziamento ovvero utilizzando queste somme che provengono da altri dotazioni per affidare l'incarico di redazione del progetto esecutivo e quindi poi poter procedere con i fondi del bando alla realizzazione delle opere ed alla direzione dei lavori.

R: occorre premettere che con DD n. 139 del 15/05/2024 è stata data l'opportunità ai potenziali Enti beneficiari di partecipare trasmettendo il solo Documento di Fattibilità ex DPR 207/2010, pur consapevoli che non avrebbe alcuna valenza rispetto agli step obbligatori per la realizzazione di un intervento, ma valevole per la valutazione dell'intervento poiché lo stesso conterebbe gli elementi necessari ai fini dell'istruttoria.

A seguito di finanziamento l'Ente dovrebbe procedere alla redazione del Piano di fattibilità tecnica redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023 e seguire il necessario iter approvativo fino al progetto esecutivo, entro i termini che saranno previsti dalla convenzione, presumibilmente 6 mesi. Pertanto, sarebbe possibile procedere all'incarico dei professionisti esterni e far gravare tutto sull'importo finanziato; nel caso l'importo complessivo dell'intervento ecceda il massimo finanziabile l'Ente dovrà provvedere con fondi propri alla copertura della quota rimanente.

Dopodiché sarà libera scelta operare con un incarico esterno anche per il primo progetto, che se non conforme al D.lgs. 36/2023 non potrebbe gravare sull'importo del finanziamento.

06/06/2024

D: a chi compete la presentazione dell'istanza per accedere al finanziamento in oggetto per sistemare la palestra e la sala comune dell'istituto, atteso che il proprietario è il Libero Consorzio Comunale di Trapani ma l'utilizzatore legittimo è la Fondazione ITS Emporium del Golfo? (Fondazione ITS Emporium del Golfo è destinatario di finanziamenti del MIM PNRR per l'acquisto ed

allestimento di laboratori; il Libero Consorzio Comunale di Trapani, con specifico provvedimento ovvero una concessione onerosa in data 08/11/2023 prot 30881, ha concesso un edificio scolastico sito in c/da Sasi Calatafimi-Segesta (TP) per l'allocazione dei laboratori e per lo svolgimento delle attività formative previste dalla Fondazione ITS Emporium del Golfo);

R: come espressamente previsto dall'avviso "Sono ammesse a partecipare al presente Avviso:

a) le istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo e di istruzione, i Liberi Consorzi comunali, le Città Metropolitane e gli Enti locali ma solo per, pacifica finalità scolastiche, con atti convenzionali con i Dirigenti Scolastici sulla gestione, pertanto sono escluse le iniziative non provenienti da codesti soggetti giuridici; tant'è che è necessario l'individuazione anche del codice

meccanografico che individua l'istituzione scolastica nella quale verrà attuata l'operazione a beneficio degli "alunni".

07/06/2024

D: è possibile proporre un intervento di riqualificazione SOLO DEGLI SPAZI ESTERNI nella parte restante (e quindi Non in zona P4 ma soltanto in zona di attenzione)? Eventualmente supportato da parere positivo da parte del geologo che ha eseguito le indagini e la relazione sul sito per l'intervento recente, rimandando allo stesso geologo la valutazione sulla pericolosità dell'area di attenzione?"

R: Per come riportato nel documento “Pericolosità idrogeologica e indicatori di rischio” elaborato da “ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia” le Aree di attenzione AA sono: *“porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità. Ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio geomorfologico volto ad accettare il livello di pericolosità sussistente nell’area”.*

In linea teorica non è escluso che l’intervento proposto possa essere realizzato ma occorre che l’Amministrazione proponente alleghi uno *studio geomorfologico* con perizia asseverata che contestualmente alla progettazione ex.art.41 c.1 lett.d) ed i), dettagli “il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici”, nonché la “compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera”. Questo vuol dire che il semplice elaborato progettuale richiesto ex DD.139 del 139 del 15/05/24 non è sufficiente e che pertanto l’amministrazione debba affrontare l’investimento sulla redazione di un “progetto di fattibilità tecnico-economica” secondo i contenuti di cui all’art.6 ALLEGATO I.7 del codice.

Infine la commissione avrà il compito di valutarne l’ammissibilità secondo i requisiti

D: Considerato che questo Comune intende realizzare interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli spazi comuni e degli spazi esterni anche sportivi, nella “Scuola Materna Santa Lucia “ubicata in c/da S. Lucia nel Comune di Castelbuono.

Come concordato telefonicamente, si richiede se la RELAZIONE TECNICA DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DI VIA SANTA LUCIA, (allegata alla presente) è da ritenersi valida quale “certificazione di vulnerabilità sismica” di cui al Paragrafo 3.1, punto 5. dell’Avviso.

Si fa presente che al paragrafo 4.2.1 della RELAZIONE di cui sopra sono riportati gli indicatori di rischio sismico relativamente agli stati limite SLD ed SLV corrispondenti alla combinazione n. 1. Dai risultati ottenuti emerge che la struttura oggetto di analisi, sotto i carichi di progetto, rispetta i livelli di sicurezza previsti dalle NTC in termini di comportamento globale, per lo stato limite di salvaguardia della vita e nei confronti dello stato limite di danno.

R: Per come indicato all’interno dell’Avviso, gli interventi sono realizzabili solamente su immobili per istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo e di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo e secondarie di secondo grado). Le scuole materne non rientrano tra gli immobili sui quali questo Ufficio Speciale può concedere finanziamenti.

14/06/2024

D: Nella tabella relativa ai punteggi attribuibili ai progetti presentati, al punto b1 bis, mi conferma che i laboratori di settore sono quelli indicati al punto c (che da pagina 6 dell’avviso sono descritti come spazi per attività comuni, biblioteche e laboratori non di indirizzo), oppure piuttosto sono quelli di cui al punto d (descritti come laboratori di indirizzo)?

R: i laboratori di settore/indirizzo sono quelli indicati al punto 4 Tipologia d) € 3.000.000,00 per laboratori di indirizzo e dunque valutati anche secondo le voci b1) e b2);

D: i laboratori di indirizzo sono da intendersi come laboratori le cui attività espletabili riguardano l’indirizzo scolastico (es. Lab musicale per scuola ad indirizzo musicale), o basta che siano dei laboratori con attività specifiche non direttamente collegate all’indirizzo scolastico (es. Lab scientifico in scuola ad indirizzo artistico)?

R: i laboratori di settore/indirizzo sono quelli per i quali risponde la propria specificità di indirizzo: esempio laboratorio musicale nelle scuole ad indirizzo musicale, di cucina negli istituti alberghieri, sale specifiche per istituti ad indirizzo coreutico, ecc.. e non laboratori per

i quali trasversalmente sono interessati a tutti gli alunni non direttamente frequentanti quell'indirizzo; un laboratorio linguistico o scientifico è ordinariamente utilizzato da tutti gli alunni in quanto rientrante nell'area comune e non di indirizzo o professionalizzante;

D: nel caso in cui il laboratorio fosse usufruibile dall'intero istituto comprensivo, seppur localizzato in un singolo edificio scolastico, si può indicare come numero di alunni l'intero numero di alunni iscritti nell'istituto comprensivo?

R: i laboratori rientranti Tipologia c) € 2.000.000,00 per attività comuni, biblioteche e laboratori non di indirizzo sono destinati a tutti gli alunni dell'istituzione anche frequentanti altri plessi tant'è che il progetto viene presentato con il codice meccanografico della scuola e non di plesso. Si ricorda la finalità dell'avviso, quella di favorire un percorso educativo maggiormente interessante, stimolante ed innovativo al fine di poter contare il fenomeno della dispersione e migliorare anche i risultati di apprendimento.

D: In merito all'inserimento della proposta progettuale nel programma triennale dei lavori pubblici, andrebbe bene una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, di impegno ad inserire nel futuro aggiornamento l'intervento oggetto di richiesta di finanziamento?

R: non è sufficiente una dichiarazione di prossimo inserimento bensì l'aggiornamento deliberato nel quale l'organo competente ne approvi le finalità; per la partecipazione infatti è sufficiente la dichiarazione di avvenuto inserimento con il relativo codice CUI.

D: In riferimento all'atto di approvazione in linea tecnica del progetto, in Sicilia il D.Lgs 36/2023 è stato recepito dall'art.1 della L.R. n. 12/2023 che rispetto all' ex art. 5 Legge Regionale 12 Luglio 2011 non prevede l'approvazione in linea tecnica, è sufficiente l'approvazione in linea amministrativa in Giunta previa verifica e validazione del progetto?

R. Per quanto riguarda la partecipazione all'avviso non è richiesta alcuna approvazione in linea tecnica o amministrativa del progetto.

D: Se nei Licei i laboratori di Fisica, Chimica e Scienze Naturali possano essere considerati, come lo scrivente ritiene che sia, quali "laboratori di indirizzo" (tipologia d) di intervento), in quanto sono finalizzati all'approfondimento di specifici elementi del profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

D: Se nel Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo istituito ai sensi del DPR 5 marzo 2013, n. 52 e ss.mm.ii., per il quale (art. 2 co 1) "La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto", eventuali laboratori di Scienze per Sport e Fisica per lo Sport possano essere considerati quali laboratori di indirizzo (tipologia d) di intervento).

R: la questione merita una unitaria risposta con dovizia di attenzione, al fine di non vanificare energie e risorse umane ed economiche eventualmente assunte o da assumere. Innanzitutto, occorre fare una premessa, ricordando che l'avviso in questione tende a favorire la realizzazione di ambienti tali da poter rappresentarli agli alunni ed alle loro famiglie quali luoghi di alternativo apprendimento, al fine di poter scongiurare il rischio della dispersione e dell'insuccesso scolastico. Se il laboratorio di indirizzo/settore per gli istituti tecnici e professionali non appare di difficile individuazione per i "licei" occorre comprendere quali tipologie di indirizzi, o meglio "opzioni" sono state assunte nella "revisione dell'assetto ordinamentale" di cui al DPR 89/2010. Nel caso di specie il vostro istituto ha avuto il riconoscimento, ex DPR 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi

della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) dell' indirizzo sportivo. L'art.1 comma 3 del suddetto Regolamento dispone espressamente che "Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzi ginnico-sportive adeguati". Tali laboratori/spazi sono funzionali, e non direttamente collegati, a "favorire l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto". Come è dato leggere, dunque dall'art.2 del DPR 5 marzo 2013, n. 52 l'indirizzo sportivo detta una particolare attenzione all'innalzamento delle conoscenze tali da poter favorire l'inserimento dell'alunno, una volta ottenuto il diploma, nei percorsi (art.3) di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ..omississ... fermo restando (ovviamente) il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Fatta questa premessa ad avendo ricordato i contenuti delle previsioni e della ratio della norma questo Ufficio ritiene che i Licei possano richiedere la realizzazione di un laboratorio che sia coerente con "l'opzione scelta" (art.8 c.2 e ss.mm.ii. del d.p.r. 89/10) onde non incorrere in fase istruttoria in ipotesi di inammissibilità del progetto per assenza di coerenza del progetto rispetto la tipologie di percorso didattico dell'istituzione scolastica.

D: Se, nel caso di progetto che preveda più tipologie di intervento, il massimale del 20% per le forniture nelle tipologie a), b) e c) deve calcolarsi sull'importo dei lavori del progetto complessivo ovvero sull'importo dei lavori di ciascuna tipologia di intervento:

R: il massimale del 20% per le forniture nelle tipologie a), b) e c) deve calcolarsi sull'importo dei lavori di ciascuna tipologia di intervento:

24/06/2024

D: 1) è possibile presentare istanza di partecipazione per un intervento che, nel rispetto delle finalità previste nell'avviso pubblico, prevede lavori di completamento di un immobile di proprietà comunale (ex scuola elementare), allo stato rustico a seguito di un intervento di adeguamento sismico, avente destinazione edilizia scolastica, ubicato in adiacenza ad una scuola elementare in esercizio, per la realizzazione di laboratori didatti e spazi per attività comuni relativi alla scuola elementare?

R: Certamente, purché abbia destinazione scolastica e la finalità sia quella, anticipata nella domanda, di regalare spazi per attività di pertinenza esclusiva della scuola elementare adiacente.

D: 2) è possibile partecipare all'avviso con l'impegno all'inserimento dell'intervento all'interno del piano triennale lavori pubblici dell'Ente entro il termine di emissione dell'eventuale decreto di finanziamento?

R: NO, qualunque intervento che si preveda di realizzare deve essere condiviso ed inserito del programma triennale o questo debba essere aggiornato, proprio per le finalità di cui alla ratio della norma;

D: 3) è corretto che ai sensi del DD139 del 15 maggio 2024 di modifica al DD109/2024 è consentita la partecipazione anche il solo Documento Unico di Progettazione D.I.P. redatto ai sensi dell'art. 1 dell'All.I.7 al Codice dei contratti Pubblici e con la ulteriore documentazione prevista dal avviso (Q.E., ecc.)?

R: il decreto 139, successivo al 109, facilita la presentazione del progetto con un documento di fattibilità che alleggerisce il livello di progettazione pertanto si prevede l'inoltro del Documento Unico di Progettazione D.I.P.

25/06/2034

in seguito al confronto telefonico avvenuto in data odierna,

con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti relativi al DOCFAP di cui allo allegato I.7:

D: In merito al punto c) si chiede di esplicitare ulteriormente il contenuto "delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2".

R: La presenza o varietà di alternative dipende principalmente dallo stato dei luoghi e dalla potenzialità degli stessi. Sulla base dello stato di fatto si può ipotizzare di intervenire con un progetto che preveda, ad esempio la demolizione di alcuni tramezzi per la realizzazione di uno spazio più ampio che possa rispondere a determinate esigenze progettuali; di contro, un diverso approccio aprirebbe altri scenari e un'altra possibile destinazione degli spazi oggetto di intervento.

D: In merito al punto e) cosa si intende specificatamente per "schemi grafici delle proposte alternative"? Occorre graficizzare le alternative vagliate ma successivamente scartate? In che modo?

R: Bisogna entrare nel concetto che il progetto scaturisce da svariate considerazioni ed ipotesi, la rappresentazione di essi, in formato grafico, dallo schizzo sul catastale al disegno effettuato tramite autocad, o meglio al semplice rendering ottenuto con archicad, sono tutti schemi grafici delle proposte alternative. L'obiettivo è solo legato alla dimostrazione che quello che stiamo facendo è il solo progetto possibile ovvero la migliore soluzione anche in un'ottica di costi benefici.

D: Per indicazione dei tempi di cui al punto e) si richiedono tre valutazioni di tempistiche sommarie, o più precise con cronoprogramma?

R: E' un'altra dimostrazione della convenienza di un'idea rispetto ad un'altra; per cui se per realizzare il progetto a) i tempi sono molto più lunghi, valga come futile esempio la considerazione delle difficoltà di reperire i materiali, mentre il progetto b) meno affascinante prevede un percorso più rapido e meno rischioso, allora sarà l'Ente che sulla base delle superiori valutazioni potrà optare per l'uno o per l'altro. Come documento basta un banale cronoprogramma con 1. Progettazione e affidamento, tot mesi; 2. Esecuzione e collaudo, tot mesi.

D: 4) Nel punto f) per la stima sommaria eseguiamo il computo metrico dei lavori (prezzario 2024 e analisi prezzi); inoltre compiliamo il QE fattibilità allegato. Volendo la committenza procedere all'affidamento diretto (no gara di appalto) considerando i massimali di forniture entro 140.000,00€ e manodopera entro 160.000,00€, dobbiamo distinguere la voce della fornitura da quella della manodopera? Inoltre per l'affidamento diretto ci fornite precise indicazioni sulla comparazione con la normativa europea?

R: L'affidamento diretto non è suggerito dall'avviso in quanto contrario ai principi e modalità di affidamento previsti dai Regolamenti UE, pertanto qualsiasi stazione appaltante dovrà esperire almeno una procedura negoziata mettendo a base d'asta il valore dei lavori esplicitando quelli della manodopera che, comunque, potrebbero essere soggetti a ribasso se l'operatore intende esplicitare tali condizioni.

.....
a completamento della precedente e mail con faq inviata in data odierna si specifica che trattasi di lavori su opere esistenti: 1)riqualificazione di palestra esistente con sostituzione pavimento, isolamento e insonorizzazione; 2)trasformazione della corsia esistente asfaltata (a giro intorno la palestra) in pista di atletica.

D: 4) Si chiede se entro il 9 luglio occorre produrre il progetto di fattibilità tecnico economica PFTE secondo i contenuti di cui allegato I7 (come richiesto in pag. 11 dell'avviso), o in questa fase solo progetto di fattibilità (si intende PFTE?) corredato da Docfap di cui art. 2 c.4 allegato I7 (pag 12 avviso)?

R: come da decreto 139 l'avviso è aperto sino al 8 agosto (90gg dalla pubblicazione su GURS) e viene facilitata la presentazione della proposta anche con il solo DOCFA, purché tale intervento comunque debba essere inserito all'interno del programma triennale. Ovviamente nulla vieta di produrre un livello di progettazione superiore PFTE o esecutivo!

Inoltre si chiede se occorre produrre Docfap dato che è previsto solo per nuove costruzioni? (nel caso in specie non si tratta di nuove costruzioni ma esistenti).

D: 6) Per chiarezza potrebbe specificare tipo di documentazione ed elenco degli elaborati completi richiesti in questo caso?

R: I documenti da produrre sono quelli previsti nell'allegato I7 secondo il livello di progettazione scelto. Se alcuno dei documenti non potrà essere elaborato in fase di stesura di relazione e progetto esplicitare chiaramente i motivi, al fine di poter consentire alla commissione di valutare e ponderare tale opzione, terminare l'istruttoria a discapito di una eventuale esclusione per incompletezza documentale ritenuta non sanabile.

26/06/2024

D: Con la presente si chiede quale dato inserire nella tabella di attribuzione del punteggio alla voce a5) essendo la scuola ubicata in zona "senza rischio", quindi inferiore a P1, non previsto nella stessa tabella di valutazione.

Quale punteggio posso attribuire a questa scuola.???

R: la Tabella di valutazione al punto a5) prevede l'attribuzione di punteggi pari a 10 se l'ubicazione dell'immobile destinatario dell'intervento ricade in una zona P1. Essendo il massimo punteggio attribuibile si suggerisce di indicarla come massimo punteggio e dettagliare, nella relazione, l'assenza di rischio come da tabella che avete allegato.

01/07/2024

D: In ragione del contenuto dell'avviso richiamato in oggetto, si rappresenta che al capitolo 01 "Finalità e risorse" (pagina 4), viene espressamente indicato: "Tale azione è anche dedicata ai Sistemi Intercomunali di Rango Urbano e alle isole minori siciliane, con le relative premialità di seguito indicate".

Al capitolo 04 "Procedure", paragrafo 4.5 "Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria" (a pagina 17 e 18), la tabella di attribuzione dei punteggi riporta il criterio "b3) Localizzazione Intervento: localizzato in comuni insistenti all'interno delle isole minori", assegnando 5 oppure 0 punti.

Il criterio in oggetto richiama parzialmente quanto ripreso dalle premesse dell'avviso, escludendo i comuni che rientrano nei Sistemi Intercomunali di Rango Urbano (SIRU).

R: Al fine di rendere coerente gli obiettivi dell'Avviso con i principi relativi ai criteri di valutazione si intende il criterio di valutazione b3) applicabile anche anche alle operazioni ricadenti sui territori SIRU.

D: in merito all'intervento da noi proposto riguardante la riqualificazione mediante manutenzione straordinaria di una palestra (isolamento termico e acustico per adibirla anche ad auditorium mancante nella nostra scuola) e realizzazione di pista di atletica esterna (intorno alla palestra), considerando che tale intervento non è inseribile nel piano triennale, quale documento progettuale dobbiamo produrre tra DOCFAP e PFTE?

Trattandosi di un intervento minimo, in questa fase possiamo produrre solo il DOCFAP di cui art. 4 All. I.7?

R: premesso che dalla domanda posta non si rinviene la motivazione dell'esclusione del progetto dalla programmazione triennale e nel suo relativo aggiornamento, che si considera anche con la presente FAQ dovuto a pena di inammissibilità. Con DDG139 avendo alleggerito i lavori sulla progettualità i documenti per questo sono rinvenibili nell'allegato I7 artt.1 e2.

D: chiedo in merito alla procedura negoziata (con trattativa su MEPA con 5 imprese), se anche la scelta dei liberi professionisti deve avvenire preventivamente con trattativa su MEPA. Oppure l'incarico può essere affidato dal Dirigente scolastico direttamente all'interno dell'organizzazione scolastica?

fermo restando l'iscrizione al Mepa dei professionisti per l'affidamento dell'incarico professionale, considerando che la parcella è al di sotto della somma comunitaria di 140.000,00€, bisogna procedere anche in questo caso con la procedura negoziata (ovvero scegliere tra 5 professionisti)? o l'affidamento suddetto può anche avvenire con incarico diretto della Dirigente (ovvero di un solo professionista fiduciario)?

R: le modalità di attuazione devono garantire, come indicato ai paragrafi 2.1, 2.2, come meglio specificato al paragrafo 3.3.7, una pluralità di comparazione a tutela del principio di trasparenza, rotazione ed imparzialità, pertanto si ribadisce l'inopportunità di procedere a mezzo di affidamenti diretti puri, ferma restando l'obbligo di tutte le P.A. di utilizzare strumenti negoziali certificati AGID (esempio: MEPA, ed altri come da elenco ANAC).

02/07/2024

Si chiedono chiarimenti in merito al punto 3.3 spese ammissibili:

D: come descritto nello specchietto voci di costo interventi afferenti tipologia a, b, c, e (pag. 12 del bando) le spese tecniche max 15% deve essere calcolato sulle voci A1+A2 che sono comprensive di IVA; Si chiede se il calcolo così effettuato è corretto o se invece le spese tecniche vanno calcolate solo sull' importo lavori risultante dal computo metrico compreso di oneri e mano d' opera escluso IVA.

R: il QE rappresentato a pagina 12 è palesemente un semplice riepilogo di un macroprogramma ammissibile che esula dalla formalità della costruzione di un QE redatto ai sensi del d.lgs 36/23 e dei relativi allegati, tant'è che non sono esplosi i costi di IVA, eventuali imprevisti, che vanno tutte ricomprese all'interno delle "Spese Generali". Il calcolo corretto per la parcella del professionista "esterno" una volta approvato il QE esecutiva andrà calcolato sull' importo lavori risultante dal computo metrico compreso di oneri e mano d' opera escluso IVA ma sempre entro il limite del 15%, eventuale parte eccedente non sarebbe ammissibile sul PO.

D: Per il resto delle voci c-e la il calcolo della percentuale si può considerare con il massimale A1+A2 comprensivo di iva?

R: come detto nella domanda precedente per far comprendere l'entità dei lavori il QE rappresentato a pagina 12 non assurge a nessun elemento formale, infatti anche i lavori sono comprensivi di IVA. Anche in questo caso si determina una voce economica utile per la copertura dei costi generali e di pubblicità.

D. questo Ente nell'ambito delle risorse finanziate da codesto Assessorato, ha eseguito prove di vulnerabilità su n.23 plessi scolastici, le cui risultanza hanno determinato un valore di resistenza inferiore allo 0,60.

Con la presente nota si chiede alla S.V. se questo Ente può:

1) Proporre progetti su "spazi sportivi esterni" nelle istituzioni scolastiche privi di certificato di vulnerabilità sismica;

R. SI, può farlo, per interventi limitati agli spazi esterni

D: 2) Proporre progetti su "spazi interni" (palestre, auditorium ecc.), nelle istituzioni scolastiche muniti di certificato di vulnerabilità sismica con indice di resistenza inferiore a 0,60.

R. Non può farlo

D: 3) Proporre progetti su "spazi interni", nelle istituzioni scolastiche sprovvisti di certificato di vulnerabilità sismica.

R. Non è consentito

08/07/2024

D: avendo necessità per una riqualificazione funzionale della palestra di un importo superiore, con la presente si chiede se fosse possibile partecipare al bando con due istanze distinte riguardanti due stralci funzionali diversi. Un primo stralcio da parte del Comune proprietario ed un secondo stralcio da parte dell'Istituzione Scolastica utilizzatrice dell'immobile.

Il Comune di Menfi si occuperebbe degli interventi prettamente strutturali per mettere in sicurezza l'edificio, mentre l'Istituzione Scolastica si occuperebbe del completamento funzionale (impianti, efficientamento energetico ed arredi).

R: non è possibile intervenire con due istanze separate per un intervento ricadente all'interno di una stessa istituzione scolastica; si ripete che l'istituto scolastico viene individuato dal codice meccanografico e non di plesso.

D: si chiede altresì, se le VVS possono essere inserite nel progetto oggetto di finanziamento, essendo ad oggi presente solo una relazione tecnica, datata 18/09/2016, nella quale viene evidenziato che "l'immobile risulta staticamente idoneo stante che non si sono riscontrate dissesti-lesioni o affaticamenti strutturali di rilievo.... Dai sopralluoghi effettuati, si è potuto constatare che l'edificio presenta segni di degrado dovuti principalmente allo stato di abbandono e ad infiltrazioni di acque meteoriche. Dal punto di vista strutturale gli elementi sono in buono stato di conservazione".

R. Una semplice relazione tecnica non può paragonarsi ad un'indagine sismica svolta mediante saggi ed analisi, per ottenere dei dati di risposta della struttura esaminata ad un eventuale sollecitazione sismica. In una relazione tecnica il tecnico esprime il proprio parere sulla base di quello che percepisce da un esame visivo rapportato all'esperienza; ciò non risulta bastevole, altrimenti tutti i calcoli strutturali e le verifiche tecniche verrebbero fatti con semplici relazioni tecniche. La richiesta della verifica di vulnerabilità sismica va interpretata, non come un voler limitare le richieste ma semplicemente, come incentivo ad effettuare le verifiche su tutti gli immobili per poter attingere ai numerosi finanziamenti messi in campo.

19/07/2024

D: L'intervento proposto prevede la rifunzionalizzazione del cortile per il riutilizzo quale area di gioco esterna con rifacimento dell'originario campo da gioco di basket e volley. A tal fine, si prevede un intervento sul piano di calpestio comprendente anche l'impermeabilizzazione della copertura delle intercapedini esistenti dí modesta estensione rispetto alla superficie complessiva riguardanti solo il perimetro del cortile interno all'edificio scolastico; unitamente all'impermeabilizzazione, si prevede la manutenzione ordinaria dell'intradosso di tale intercapedine con interventi sulle armature consistenti in trattamenti dei ferri con materiali di

ripristino. Nel contempo si intenderebbe intervenire per la messa in sicurezza dei frontalini dei prospetti dei corpi che si affacciano sul cortile. Si chiede se l'intervento esposto è ammissibile al finanziamento in oggetto, considerando che l'intercapedine non ha alcuna rilevanza sismico-resistente e non fa parte della struttura principale del fabbricato e che relativamente ai prospetti si intende fare interventi di semplice manutenzione riguardanti essenzialmente intonaci e copriferri su un fabbricato privo di vulnerabilità sismica.

R: Tutti gli interventi che riguardano la superficie oggetto di intervento, nello specifico il piano di calpestio del cortile, e le intercapedini che ne garantiscono la tenuta possono annoverarsi come coerenti con i contenuti dell'avviso. La messa in sicurezza dei frontalini dei prospetti dei corpi che si affacciano sul cortile, invece, riguarda più un aspetto di manutenzione e sicurezza pertanto rimane a carico dell'ente proprietario o gestore, a seconda degli accordi.

24/07/24

D: In merito all'avviso di cui al D.D.G. in oggetto, si chiede di sapere se l'intervento progettuale deve essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche prima della presentazione della proposta progettuale ed, in caso positivo, se ai fini del soddisfacimento dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 sia sufficiente la delibera della Giunta Comunale che approva l'elenco degli interventi e/o l'aggiornamento delle opere con relativo CUI.

R: come risposto nella FAQ del 14, 24 e 26 Giugno si conferma il debito inserimento del progetto all'interno del programma triennale con la dichiarazione della delibera che aggiorna le previsioni programmatiche. In fase dei controlli istruttori verranno richiesti i documenti ufficiali con i quali sono stati approvati i progetti nella fase della candidatura.

26/07/2024

Si riportano in sintesi le domande manifestate:

D: possibilità di modificare la percentuale del 5% indicato nell'allegato quadro economico esigenziale;

R: si, il format del QE è stato elaborato al fine di poter uniformare, per questione di facile lettura, le risorse richieste dalle singole voci di costo. La percentuale degli imprevisti viene elaborata secondo le esigenze dei lavori e secondo i massimali previsti dal codice e relativi allegati.

D: valutazione rischio idrogeologico assente nella tabella di valutazione -**R4**

R: come da risposta alle FAQ analoghe del 13 maggio e del 07Giugno, ai sensi dell'art.9 del documento di cui al link, che "Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)"....vedi link:

https://www.sitr.region.sicilia.it/pai/CD_PA/UNITA_08/08_PDF/Testi/Relazione%20Generale%20P.A.I..pdf:

1. Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:

a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;

- c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - f) Gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
 - g) Gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
- Le prescrizioni sopra indicate vanno lette in combinato disposto con l'art. art.16 del D.P.R. 15/02/2006, pertanto in analogia ai criteri di valutazione sul rischio sismico si applicheranno quelle sul rischio idrogeologico, fatti salvi interventi che possono essere realizzati secondo le normative suindicate e le possibili azioni dell'avviso.

D: dai siti indicati sul bando relativi alla pericolosità idraulica l'area in oggetto è la P3; in zona a pericolosità alluvione alta del PGRA. Quest'ultimo dato rende il progetto "inammissibile"?

R: Le prescrizioni sopra indicate vanno lette in combinato disposto con l'art. art.16 del D.P.R. 15/02/2006, pertanto in analogia ai criteri di valutazione sul rischio sismico si applicheranno quelle sul rischio idrogeologico, fatti salvi interventi che possono essere realizzati secondo le normative suindicate e le possibili azioni dell'avviso = P3 1 punto

29/07/24

D: si chiede di:

*1. di voler riepilogare dettagliatamente, tutti i documenti necessari da allegare in sede di presentazione della domanda per un Ente Locale;

R: per la partecipazione all'avviso è sufficiente allegare i seguenti documenti tutti scaricabili dalla sezione dedicata: Allegato 1 - Modello per la domanda di contributo; Allegato a) (che riepiloga in forma di autocertificazione la presenza di tutte le attestazioni, autorizzazioni ed approvazioni del caso, Allegato b)_format QE_fattibilità. In fase di istruttoria verranno verificate la presenza della documentazione dichiarata ex.D.P.R.445/2000 per l'ammissibilità e finanziabilità del progetto. Tutte le condizioni di presentazione da parte, in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica rese dal DS si intendono, ovviamente, riferibili da parte del legale rappresentante dell'ente locale dell'amministrazione istante.

D: *2. se esistono modelli precompilati per le dichiarazioni/documenti da rendere.

R: vedi risposta sopra: link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/pr-fesr-sicilia-20212027azione-421potenziamento-miglioramento-ambienti-scolastici-formativi-sostegno-all-innovazione-didattica-formativa>;

D: 3. *Chiarire*, per un progetto la cui istanza è preparata e presentata dal Comune - unico soggetto attuatore dell'intervento-, *se è necessario allegare l'atto approvativo da parte del Consiglio d'Istituto o se è sufficiente l'atto approvativo del progetto, e conseguente inserimento nel PTOOPP, da parte della Giunta Municipale dell'Ente Locale* (magari potremmo provvedere ad allegare una presa d'atto da parte del dirigente dell'istituto scolastico del progetto).

R: è sufficiente l'atto approvativo del progetto con l'inserimento dello stesso nel Programma Triennale con codici CUP e CUI

D: 4. *Chiarire "atto di approvazione in linea tecnica del progetto da parte del RUP" considerato che nella FAQ del 14/06, al seguente link <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.sicilia.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-07%2FAzione%25204.2.1%2520aggiornamento%2520al%25202024%2520luglio%2520%25202024.pdf&e=a39aa7eb&h=e1ea1988&f=y&p=n>

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.sicilia.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-07%2FAzione%25204.2.1%2520aggiornamento%2520al%25202024%2520luglio%2520%25202024.pdf&e=a39aa7eb&h=e1ea1988&f=y&p=n> alla domanda "In riferimento all'atto di approvazione in linea tecnica del progetto, in Sicilia il D.Lgs 36/2023 è stato recepito dall'art.1 della L.R. n. 12/2023 che rispetto all' ex art. 5 Legge Regionale 12 Luglio 2011 non prevede l'approvazione in linea tecnica, è sufficiente l'approvazione in linea amministrativa in Giunta previa verifica e validazione del progetto?" la risposta è stata la seguente "

R: Per quanto riguarda la partecipazione all'avviso non è richiesta alcuna approvazione in linea tecnica o amministrativa del progetto.

R: è sufficiente l'approvazione in linea amministrativa in Giunta previa verifica e validazione del progetto, con l'inserimento dello stesso nel Programma Triennale con codici CUP e CUI

D: la percentuale da rispettare tra i servizi tecnici esterni e i lavori devono essere al netto o compreso iva. In pratica nell'allegato qte del decreto viene riportata la percentuale del 15% dei servizi omnicomprensiva ma si fa riferimento (A+D) ai lavori e forniture al netto dell'iva.

R: la parcella determinata per il professionista deve essere indicata nel QE al lordo di Cassa ed IVA e non può eccedere la percentuale prevista. Si ricorda che la base sulla quale viene calcolata la parcella è sui lavori al netto di IVA.

01/08/24

D: 1. nel caso in cui il progetto - nel suo "unicum" – presenti plurime "tipologie di interventi", il Q.E. unitario (allegato format QE) deve essere dettagliato sia per tipologie di voci di costo separatamente tra Lavori, Forniture e servizi annessi sia per singola tipologia di intervento o è sufficiente il QE unitario con il dettaglio per tipologie di voci di costo?

R: come indicato nell'avviso, al fine di poter dar vita a due azioni autonome di un singolo intervento ogni progetto deve rappresentare una descrizione dettagliata con un suo Quadro economico. Il Quadro economico, fornito come format, è costituito da due fogli di calcolo nel quale, nel secondo, si indicheranno le forniture che troveranno poi posto, per identico importo totale, nelle voci D ed E) come da secondo screenshot;

Tipologia di Attrezzature	Q	Costo Unit.	Tot.Impon.	IVA (22/4%)	Tot.Lordo
1	2	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00
2	1	€ 12,00	€ 12,00	€ 2,64	€ 14,64
3	1		€ -	€ -	€ -
4	1		€ -	€ -	€ -
5	1		€ -	€ -	€ -
6	1		€ -	€ -	€ -

C) Iva al 22% su A+B

D) Forniture e Servizi relativi

E) IVA al 22% su Forniture

F) IVA al 4% - eventuale - per forniture L.104/92

D: 2. L'adeguamento di un cortile esterno con l'installazione di un canestro da basket da utilizzare svolgere l'attività fisica, può essere considerato come spazio sportivo esterno così da poter far rientrare l'intervento nella tipologia a?

R: sicuramente tale soluzione rientra nella tipologia a) "palestre e spazi sportivi esterni". Ovviamente sarà cura e responsabilità del Progettista e del RUP, verificare che la progettazione lavori e forniture sia comunque idonea a rendere lo spazio "funzionante e funzionale" e non si riduca in una mera posa in opera di un canestro, il quale potrebbe sminuire la funzione di "spazio sportivo esterno".

D: 3. Al capitolo 4.3 documentazione da allegare alla domanda lettera e) si fa riferimento all'atto approvativo da parte del Consiglio d'Istituto. Si chiede se anche per l'istanza presentata dall'Ente locale è necessario allegare il documento previsto alla lettera e).

R: No, se l'intervento è presentato dall'ente locale occorrono delibere e atti approvativi solo dal proponente ente;

D: La nostra amministrazione vorrebbe partecipare con un progetto di adeguamento sismico, quindi con un indice di rischio nettamente inferiore a quello che viene riportato nelle FAQ precedenti è possibile partecipare avendo un indice di vulnerabilità di 0,4 e poi successivamente agli interventi diventerebbe superiore a 0,8;

R: Nell'avviso non sono previsti interventi di adeguamento sismico ma solo realizzazione di "interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno", come previsto al punto 4 art.1. Come prescritto infine dal punto 5 cap.3.1 "Non possono essere presentate proposte progettuali riguardanti interventi da effettuare su plessi che non sono in possesso della certificazione di vulnerabilità sismica".

05/08/2024

premesso che l'istanza sarà presentata da parte del Comune di Torregrotta, in qualità di proprietario del plesso scolastico per il quale si chiede il contributo:

D: avendo a disposizione un progetto di livello esecutivo, approvato in data 31/07/2024, è obbligatorio il previo inserimento nel programma triennale OO.PP., oppure è possibile inserire apposita dichiarazione di impegno a inserirlo prima dell'eventuale ammissione a finanziamento;

R: **vedi risposta del 01/08** – inserimento nel Programma Triennale, anche con la generazione del CUP provvisorio;

D: dalla verifica nel format QTE fattibilità, è emerso che le spese di pubblicità, pari ad €. 1000,00, eccedono il max 0,5% per un importo di circa 140 euro. Premesso che probabilmente tali spese non saranno necessarie visto l'importo basso del progetto, si chiede se è necessario apportare una rettifica al QTE approvato, oppure è comunque possibile partecipare;

R: **vedi risposta del 01/08** – se in fase di istruttoria saranno presenti errori sulle voci di costo eccedenti i massimali si dovrà dichiarare l'eventuale compartecipazione per le quote eccedenti

D: Essendo il Comune direttamente proprietario, la Delibera del Consiglio di Istituto è ovviamente non necessaria?

R: **vedi risposta del 01/08** – non necessaria D.c.l.

09/08/2024

D: Se inviamo richiesta per due interventi (come scritto al punto 3.2.3) è possibile che ne venga finanziato solo uno o il finanziamento sarà erogato su tutti gli interventi richiesti e sull'intera cifra richiesta?

R: come indicato nel punto 3.1.2 dell'avviso la “mancata separazione degli interventi per tipologie” uno dei quali viziato da un elemento non sanabile causerebbe l'intera inammissibilità dell'intera proposta proprio perché la commissione non potrebbe e non avrebbe modo di poter valutare le condizioni attuative di ogni singolo intervento;

D: Abbiamo previsto un intervento per rifacimento pavimentazione spazio esterno e copertura a fini sportivi e un adeguamento di spazi adibiti a laboratori. L'IVA come va considerata per questi due interventi tenendo conto che il 1° prevede la realizzazione di una copertura tipo tensostruttura in acciaio ex-novo mentre il 2° un adeguamento di ambienti? (le consideriamo differenti cioè 20% per il 1° e 10% per il 2?)

R: a prescindere dal presunto refuso sull'aliquota IVA al 22%, e non del 20%!!, nel merito questo UCO non può conoscere la natura dell'intervento nella sua fattispecie tale da poter individuare l'aliquota. Si ricorda che una della fasi della progettazione, ossia quella della valutazione, verifica ed approvazione consiste, anche dopo un attento lavoro del progettista, quella di attestare che risponda a tutte le previsioni legislative, anche di natura fiscale.

A tal proposito si suggerisce di prendere lettura de:

- art.16 c.2 del DPR 633/72;
- risoluzione del ministero delle Finanze 14/7/00, n. 112/E in riscontro alla richiesta chiarimenti Circolare del Ministero delle Finanze n. 151/E del 9 luglio 1999; Occorre premettere, ancora, e dare lettura alla risoluzione del ministero delle Finanze 14/7/00, n. 112/E in riscontro alla richiesta chiarimenti Circolare del Ministero delle Finanze n. 151/E del 9 luglio 1999 riguardante l'aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica, che così recita: “Il beneficio dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10 per cento) agli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica, introdotto dalla finanziaria 1998, è limitato agli immobili aventi carattere di stabile residenzialità, per cui non può essere esteso a edifici che, seppure assimilati alle case di abitazione, non possiedono tale natura, come asili, scuole, colonie climatiche ospedali, caserme, ecc.”.
- art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Risoluzione N. 157/E del 12/10/01 dell'agenzia delle Entrate;
- Corte di Cassazione (Sentenza n. 9999 del 29.03.2022); “Nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria, tra cui rientrano i cd “**impianti sportivi di quartiere**”, per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9999 del 29.03.2022), è sufficiente, al fine di poter usufruire dell'aliquota **Iva ridotta al 10%**, che l'impianto sportivo sia realizzato in un luogo tale da poterne consentire l'uso alla comunità territoriale”.

D: Se intendiamo avvalerci di figure interne per la progettazione (Punto 3.3.7) che tipo di invito dobbiamo attuare? dobbiamo avere professionisti iscritti al MEPA o semplice invito diretto? e inoltre si deve fare un invito per ogni figura da incaricare (Progetto, D.L., Calcolista, Collaudatore e CSP, CSE) o si possono fare inviti per diversi incarichi cumulativi (es. Progettista + D.L. + Calcolista/ C.S.P. + C.S.E).

R: nella considerazione della natura dell'ente che manifesta questo dubbio (istituzione scolastica), si ricorda che la possibilità di individuare professionalità "interne" non esula dal necessario invito a trattare tale professionista alla stregua di un qualsiasi professionista, al quale dovrà essere diretto un invito a presentare miglior preventivo unitamente ad altri 2 tecnici abilitati (in rispetto al d.lgs 36/23, principio di rotazione, trasparenza, ecc..), compreso l'utilizzo non solo del MEPA ma di una qualunque piattaforma negoziale certificata AGID. Il fatto che tale professionista sia un docente non consente all'istituzione scolastica di applicare il d.lgs 165/01 in quanto estraneo per tipologia prestazionale al comparto scuola alla quale il docente fa parte. L'ente Locale potrà individuare, all'interno della propria struttura-ufficio, la risorsa che si occuperà della progettazione ed altre funzioni quali la D.L., del CSP e/o CSE, ecc.

E' facoltà dell'istituzione scolastica (suggerito per facilità procedurale...) di espletare un unico procedimento per l'individuazione del Progettista, D.L., Calcolista, redazione CRE o Collaudatore se necessario... CSP, CSE).

D: Se abbiamo un decreto di interdizione per dei laboratori possiamo adeguare un'altra area a laboratori in quanto il progetto per la sistemazione dei laboratori interdetti prevede una demolizione e ricostruzione che come cifre supera enormemente i limiti del presente bando (2.5 mln stimati dalla Città Metropolitana)? Adeguando i laboratori previsti in questo bando (piu piccoli degli interdetti) riusciremmo a risolvere la problematica e se in futuro si presentassero bandi con soglie di spesa maggiori potremmo affrontare la demolizione del corpo interdetto.

R: con il presente avviso sono ammissibili interventi di adeguamento spazi e laboratori secondo le vostre descrizioni e necessità. E' da ricordare che la realizzazione dei diversi spazi, ad eccezione di quelli rientranti nella tipologia d) "laboratori di indirizzo" subiscono un limite della fornitura pari al 20% sul costo totale dei lavori.

26/08/2024

Buongiorno, in riferimento all'avviso in oggetto, si chiede quanto di seguito:

D: - è possibile, come Ente locale, presentare una candidatura che riguardi due differenti tipologie di interventi afferenti due diversi istituti comprensivi, il cui importo sia di 350.000 € per ogni tipologia di intervento?

R: si, ma per ciascuna istituzione scolastica si presenta una unica candidatura il cui importo non supera le 350mila, dunque due scuole, due progetti, due istanze, ecc...

D: è possibile presentare un progetto di riconversione e ampliamento per realizzare una mensa scolastica?

R: si, la tipologia di interventi come da par.3.2 favorisce le mense per l'ampliamento di spazi comuni.

D: è possibile presentare una proposta progettuale di riconversione funzionale che preveda la sola realizzazione di una cucina a servizio delle mense delle scuole?

R: in linea di massima si a condizione che l'opera sia funzionante e funzionale, ciò vuol dire che non solo con i fondi del P.R. devono essere realizzati i luoghi ma che gli stessi debbano "servire" ed essere "utilizzati" subito dopo la realizzazione, anche se per ciò sarebbe utile una partecipazione finanziaria per acquistare attrezzature o altro. La mera "riconversione funzionale" apparirebbe non rispondere all'avviso in quanto lo spazio non sarebbe fruibile né funzionale allo scopo per il quale è stato progettato.

28/08/24

D: Il Comune di Troina attualmente possiede una cucina centralizzata, ubicata nel plesso scolastico denominato “San Michele”, nella quale vengono preparati i pasti da distribuire nei vari plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essendo che i locali e le attrezzature risultano vetuste si vorrebbe sfruttare l’opportunità fornita dall’avviso in questione per attrezzare una nuova cucina, più funzionale e sostenibile, e al contempo acquistare attrezzature per le sale mense.

I locali dove si vorrebbe realizzare la nuova cucina sono all’interno di un’ala del corpo E-F del complesso scolastico denominato “Don Bosco” e sono di proprietà del Comune.

I lavori di adeguamento sismico e funzionale del corpo superiore E-F del complesso scolastico della scuola media statale “Don Bosco” sono stati finanziati con DDG nr. 1462 del 29.07.2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale –Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria. I quali non prevedevano la fornitura in questione.

Pertanto si chiede se è possibile presentare un progetto a valere sul predetto avviso per la fornitura di attrezzature per la cucina (cuocipasta, cucina, frigo, congelatore, scaffali, etc...) e per le sale refettori (carrelli, tavoli, etc..).

R: Nel caso in specie, la tipologia di intervento si può configurare come mensa, pertanto facendo riferimento al paragrafo 3.2 Operazioni ammissibili occorre considerare che i massimali per le forniture e servizi annessi non può superare il 20% del costo totale del progetto. Ciò perchè il primo obiettivo è quello di consentire la realizzazione di nuove mense sul territorio siciliano.

03/09/24

Il Comune di Alì Terme concederà a breve all’Istituto Comprensivo di Alì Terme, ad esclusivo servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale “Stefano D’Arrigo”, tramite Convenzione, un edificio di proprietà Comunale che verrà destinato a Biblioteca Comunale e Laboratorio di Musica.

L’edificio in cui è situata la Scuola Secondaria di Primo Grado e l’edificio comunale da adibire a Biblioteca e Laboratorio di Musica, distano circa 300 m.

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

D: In merito alla certificazione di vulnerabilità sismica, nel caso specifico, è necessario produrre anche il certificato della Scuola Secondaria di Primo Grado o è sufficiente quello relativo all’edificio comunale oggetto dell’intervento per il quale è richiesto il finanziamento?

R: edificio sul quale ricade l’intervento da realizzare;

D: In merito al calcolo dei punteggi da attribuire al progetto per la formazione della graduatoria, così come specificato nel bando al punto 4.5, nel caso specifico, ci si dovrà riferire all’edificio in cui è sita la Scuola Secondaria di Primo grado o all’edificio comunale che sarà adibito a Biblioteca e Laboratorio di Musica oggetto dell’intervento per il quale è richiesto il finanziamento?

R: edificio sul quale ricade l’intervento da realizzare;

- Alla luce dell’apparente discordanza tra la F.A.Q. del 14/06/2024 e del chiarimento della stessa in data 29/07/2024, si chiede di chiarire se, in sede di istanza:

D: è richiesta l’approvazione amministrativa del progetto (da parte della Giunta Municipale), o si può prescindere da ciò;

R: considerato che il “livello di progettazione” non è tale da prescrivere e pretendere le dovute approvazioni in linea tecnica-amministrativa, richiesto di converso per il PTFE o superiore, l’ente locale deve dare comunque una approvazione ed una parere di fattibilità per l’opera; in secondo tempo, in fase di redazione esecutiva verranno richiesti tutte le autorizzazioni del caso. Le approvazioni, come da codice, vengono richieste per i livelli di progettazione, e considerato che con DD 139 del 15 Maggio 2024 viene richiesto un semplice documento di fattibilità che verrà approvato con delibera di consiglio di istituto previo parere di fattibilità e autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’immobile, questo perché la conoscenza di ciò che “è intenzione realizzare” in un edificio pubblico non può restare celato e permette le emersioni di eventuali problematiche.

D: è richiesta l’approvazione in linea tecnica e l’acquisizione dei pareri degli enti preposti ai vari vincoli (Genio Civile, Sovrintendenza ecc.) o si può prescindere da ciò;

R: dipende dal livello di progettazione e dalla tipologia di interventi: la comunicazione deve passare dal genio civile, dopodiché a seconda della zona sismica di appartenenza sarà necessario procedere con deposito ovvero con richiesta di parere.

D: in tal senso è sufficiente intendere come approvazione in linea amministrativa della Giunta Municipale la delibera di inserimento dell’opera nel piano triennale e rinviare l’ottenimento dei relativi pareri dopo l’eventuale entrata in graduatoria del progetto?

R: non è sufficiente il solo inserimento nel piano triennale, occorre almeno un parere di fattibilità dell’opera da parte degli organi preposti (Giunta e Consiglio istituto se la S.A. sarà la scuola)